

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1893)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIPELLINI, AVEZZANO COMES, LICINI, STIRATI, SIGNORI, LEPRE, CUCINELLI, DE MATTEIS, PIERACCINI, CATELLANI, ARFE', FERRALASCO, BUCCINI e VIGNOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1975

Abbassamento dell'età per la chiamata al servizio militare di leva.
Riduzione del servizio militare di leva. Esonero dal servizio di leva per i coniugati con prole

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre il Parlamento discute e — ci auguriamo assai presto — approverà definitivamente due leggi di indiscusso valore sociale, quali la maggiore età al compimento del diciottesimo anno ed il diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno, ritengono i proponenti che altro tema di grande importanza e rilevanza debba essere affrontato e risolto.

Esso riguarda i cittadini maschi dello Stato che sono soggetti alla leva e che — di conseguenza — debbono compiere il servizio militare obbligatorio. Fermo restando il principio, dai proponenti considerato oltremodo valido ed attuale, sancito nell'artico-

lo 52 della Costituzione della Repubblica italiana: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nè l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica », si ritiene di dover apportare alcune modifiche alle leggi che regolano attualmente le norme relative ai soggetti alla leva.

Ciò in attesa e quale anticipazione ad una generale riforma delle Forze armate, per renderle strumento più idoneo e moderno ai compiti di istituto e più aderente al con-

retto democratico di genuina espressione del popolo e della nazione.

Naturalmente i presentatori del presente disegno di legge non si sono limitati a proporre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 — Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica —, ma hanno ritenuto di introdurre elementi innovatori, profondamente umani e sociali, che saranno certamente favorevolmente apprezzati e giudicati dagli onorevoli colleghi.

I punti essenziali del disegno di legge sono due: l'abbassamento dell'anno di chiamata alle armi da 21 a 19 anni; la riduzione della ferma di leva, da 15 a 12 mesi per l'Esercito e l'Aeronautica e da 24 a 18 mesi per la Marina.

Per ciò che riguarda l'abbassamento dell'anno di chiamata alle armi da 21 a 19 anni (articolo 1) occorre dire che due sono i motivi a sostegno della proposta:

1) la massa dei giovani si presenterà disponibile alla produzione e cioè alla formazione del reddito nazionale con due anni di anticipo sui tempi odierni. Non va dimenticato, infatti, che l'articolo 4 del decreto presidenziale citato prevede che « nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare ». Nè si può ignorare la prassi, pressochè costante, delle aziende private le quali preferiscono assumere personale « militesente » o che abbia assolto l'obbligo del servizio militare, proprio per contare sulla prestazione dei dipendenti, senza interruzione di continuità;

2) i giovani che, terminati gli studi superiori si iscrivono all'Università, pur conservando il diritto al rinvio (Capitolo VIII - Ritardi e rinvii della prestazione del servizio alle armi) ne faranno ricorso in misura più limitata, coincidendo generalmente il periodo di durata del servizio di leva con il primo anno del corso universitario.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 2, modifiche alla formazione delle liste di leva; modifiche che sono conseguenti all'abbassamento dell'anno di chiamata.

L'articolo 3 riguarda la durata del servizio di leva, che viene portato da quindici a dodici mesi per l'Esercito e l'Aeronautica e a diciotto mesi per la Marina. Al proposito già esistono impegni formali ed indirizzi favorevoli del Ministero della difesa e dello Stato maggiore dell'Esercito.

Sempre all'articolo 3 i presentatori propongono che il lavoratore con familiari a carico mantenga il diritto, per tutta la durata del servizio militare di leva, agli assegni familiari e all'assistenza mutualistica. Si ritiene infatti sommamente ingiusto — e sotto un certo aspetto punitivo — che ai familiari a carico del giovane chiamato ad assolvere un obbligo vengano a mancare l'assistenza sanitaria e — oltre al salario del congiunto — anche gli assegni familiari.

I giovani coniugati che sono chiamati a compiere il servizio di leva, hanno rappresentato e rappresentano un problema che ha sollevato polemiche e casi umani sovente dolorosi. Già con l'abbassamento dell'età dell'anno di chiamata si ridurranno sensibilmente i casi di giovani coniugati. È parso comunque opportuno inserire nei casi previsti all'articolo 91 del citato decreto del 1964 (Capo IX — Dispense dal servizio alle armi e riduzione di servizio) la categoria dei « coniugati con prole ».

Infine all'articolo 4 si tende a ridurre la fascia dei soggetti che possono essere chiamati a svolgere il servizio militare nella leva di mare, non comprendendosi come possa essere sufficiente risiedere in località insistenti sulle acque interne e quindi anche sui corsi d'acqua alpini per essere chiamati ad un servizio non certo congeniale con la natura e il carattere dei prescelti.

Onorevoli senatori, il fine che si propone il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare è dunque quello di andare incontro ad una richiesta ormai generale e sentita non soltanto tra i giovani. Ne raccomandiamo perciò la favorevole e rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito con il seguente: « La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro della difesa, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età, se appartenenti all'Esercito, all'Aeronautica e alla Marina ».

I punti *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 85 dello stesso decreto sono sostituiti con i seguenti:

« *a)* fino al ventiquattresimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al venticinquesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni ».

Al primo comma dell'articolo 86 dello stesso decreto le parole: « avvenga al ventesimo anno di età, ai militari che siano: » sono sostituite con le altre: « avvenga al diciottesimo anno di età, ai militari che siano: ».

Art. 2.

Il primo capoverso dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito con il seguente: « ai giovani che nell'anno stesso compiono il sedicesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati ».

Il primo comma dell'articolo 44 dello stesso decreto è sostituito con il seguente: « Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di età ».

Art. 3.

L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito con il seguente:

« La ferma di leva è:

per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici;

per la Marina di mesi diciotto ».

All'articolo 77 dello stesso decreto è aggiunto il seguente comma: « Il lavoratore ha altresì diritto al mantenimento, per tutta la durata del servizio militare di leva, degli assegni familiari e dell'assistenza mutualistica per i familiari a carico. L'onere relativo è a carico degli istituti di previdenza e di assistenza ».

All'articolo 91 dello stesso decreto, dopo il punto 7), è aggiunto il seguente:

« 8) coniugato con prole ».

Art. 4.

Al punto 1) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è soppressa la parola: « fiumi ».

Al punto 4) dello stesso articolo sono sopresse le parole: « o nelle città o paesi insistenti sulle acque interne ».